



*Parco
Regionale
Spina
Verde*

PARCO NATURALE SPINA VERDE



Regolamento d'uso
ex l.r. 10 del 2 Maggio 2006 – articolo 4

f.to Il Presidente
dott. Giorgio Casati

f.to Il Segretario
dott. Emilio Ferrante

f.to L'estensore
dott. Vittorio Terza
albo degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Como n° 2061

INDICE

Premessa	pag. 3
titolo I: Gestione Faunistica	pag. 3
art. 1 Divieto di caccia	pag. 4
art. 2 Abbattimenti	pag. 4
art. 3 Catture	pag. 4
art. 4 Reintroduzione e ripopolamenti	pag. 5
art. 5 Procedure per l'attuazione di abbattimenti catture e ripopolamenti	pag. 5
art. 6 Attività di addestramento cani	pag. 6
Titolo II: Gestione del patrimonio arboreo e vegetale	pag. 6
art. 7 Divieto di danneggiamento specie vegetali e accensione fuochi	pag. 6
art. 8 Taglio boschi	pag. 6
art. 9 Taglio boschi in corrispondenza di elettrodotti, edifici, reti infrastrutturali e altri manufatti	pag. 8
art. 10 Rimboschimenti e taglio fito-sanitari	pag. 9
art. 11 Attività di pascolo e allevamento	pag. 9
art. 12 Accensione fuochi	pag. 9
art. 13 Raccolta funghi	pag. 10
art. 14 Raccolta dei frutti del sottobosco	pag. 10
art. 15 Raccolta della flora spontanea	pag. 10
art. 16 Raccolta di altri frutti	pag. 10
Titolo III: utilizzo della rete sentieristica e stradale	pag. 11
art. 17 Divieto di transito	pag. 11
art. 18 Utilizzo delle strade di servizio e dei sentieri	pag. 11
art. 19 Circolazione mezzi per lo svolgimento di operazioni edili	pag. 12
art. 20 Parcheggio	pag. 12
Titolo IV: Altre norme comportamentali per l'utilizzo del Parco Naturale	pag. 13
art. 21 Corretto utilizzo dei sentieri	pag. 13
art. 22 Divieto di introdurre armi ed esplosivi	pag. 14
art. 23 Divieto di alterazione dei cicli biogeochimici	pag. 14
art. 24 Divieto di modifica del regime delle acque	pag. 14
art. 25 Divieto di cava, discarica e asportazione materiale	pag. 14
art. 26 Divieto di sorvolo	pag. 14
art. 27 Svolgimento di manifestazioni sportive, feste sagre e attività ricreative non ordinarie di carattere collettivo	pag. 15
NORME FINALI	pag. 15
art. 28 Deroghe e limitazioni	pag. 15
art. 29 Norme sanzionatorie	pag. 15
art. 30 Entrata in vigore	pag. 15

PREMESSA

L'assemblea del Parco

Vista la l.r. n°10 del 2 Maggio 2006 che istituisce il Parco Naturale Spina Verde di Como.

Visto l'articolo 4 della suddetta legge che stabilisce che il Regolamento del Parco Naturale disciplina le attività consentite entro il territorio del Parco e determina la localizzazione e gradazione dei divieti nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, storiche e culturali locali.

Visto l'articolo 5, comma 1 della suddetta legge che stabilisce i divieti alle attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti tutelati dal Parco Naturale Spina Verde.

Visto l'articolo 5, comma 2 della suddetta legge che stabilisce eventuali deroghe ai divieti stabiliti nell'art. 5 comma 1.

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale Spina Verde di Como, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n°VIII/167 che stabilisce la disciplina generale di utilizzo del territorio.

APPROVA

il presente regolamento

TITOLO I: DISCIPLINA FAUNISTICA

Art. 1 (Divieto di caccia)

1. Alla lettera a) dell'art. 5 Comma 1 della l.r. n° 10/2006 "Istituzione del Parco Naturale Spina Verde" si stabilisce che nel Parco Naturale sono vietate la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, nonché l'introduzione di specie estranee, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatti salvi eventuali prelievi faunistici o abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore.

2. Il Parco può comunque autorizzare, secondo l'art. 5 comma 2 della l.r. 10/2006 "Istituzione del Parco Naturale Spina Verde", abbattimenti, catture mirate o introduzione di specie e sottospecie qualora tali interventi siano volti alla conservazione dell'equilibrio ecologico e ambientale dell'area Parco, a una migliore conservazione delle specie protette o all'espletamento di indagini sanitarie ed alla ricerca scientifica. In particolare tali interventi devono essere finalizzati:

- a) a mantenere la complessità e diversità ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche mediante idonei interventi di contenimento o di eradicazione di specie non autoctone;
- b) a riportare ecosistemi e zoocenosi al maggior grado di complessità specifica;
- c) a contenere gli impatti e i danni su spazi agricoli, terrazzamenti e aree boschive e in generale sugli elementi fondamentali per la conservazione del paesaggio;

- d) a controllare le densità di popolazioni animali ai fini della limitazione della diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie protette, laddove sia scientificamente dimostrato, e reso noto attraverso pubblicazioni e rapporti scientifici, che la riduzione delle densità al di sotto dei limiti della densità soglia sia utile e necessaria per la limitazione dei danni arrecati dalla malattia stessa;
- e) ad approfondire le conoscenze su biologia, ecologia, etologia e patologia delle specie protette, in particolare al fine della messa in atto di sempre migliori strategie di conservazione.

Art. 2 (Abbattimenti)

1. Nel Parco possono essere concesse deroghe al divieto di uccisione di specie appartenenti alla fauna selvatica, qualora l'operazione risponda ai requisiti del precedente articolo. Tali interventi possono consistere in:

- a) abbattimenti qualitativi, per il controllo sanitario della fauna, ovvero per l'eliminazione di singoli soggetti, ritenuti pericolosi per la conservazione dello stato di salute delle popolazioni protette o che, per cause traumatiche o di natura infettiva, presentino lesioni gravi, irreversibili e menomanti;
- b) abbattimenti quantitativi, indirizzati al controllo numerico delle specie alloctone o autoctone che risultano incompatibili con gli indirizzi di conservazione dell'Ente;
- c) abbattimenti quali-quantitativi, che associano gli scopi precedenti.

2. Gli abbattimenti possono essere effettuati esclusivamente da personale incaricato o autorizzato dall'Ente Gestore, con strumenti idonei e di idonee capacità. Sono ritenute ammissibili le soppressioni eutanasiche effettuate ad opera o sotto il controllo dell'Ente, per le ragioni sopra indicate. Tali soppressioni eutanasiche, in quanto aventi carattere di necessità e urgenza, possono essere eseguite in deroga alla procedura indicata all'art. 5 del presente regolamento.

3. Le spoglie degli animali abbattuti nel Parco Naturale sono:

- a) destinate alla distruzione, in loco o presso le strutture sanitarie competenti e, qualora richiesto, a seguito di eventuale esame autoptico effettuato da competenti istituti scientifici (Università, Istituti Zooprofilattici, C.N.R.);
- b) assegnate a Musei riconosciuti o ad altre collezioni museali per fini didattici o di ricerca;
- c) assegnati a terzi se destinate al libero consumo, rimandando a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di verifica sanitaria degli alimenti destinati al consumo umano.

Art. 3 (Catture)

1. Nel Parco possono essere concesse deroghe al divieto di cattura di specie appartenenti alla fauna selvatica, qualora l'operazione risponda ai requisiti dell'articolo 1, comma 2. Tali interventi possono consistere in:

- a) catture a scopo scientifico sanitario o di ricerca scientifica;
- b) catture a scopo di reintroduzione o di ripopolamento.

2. Le catture, sia a carattere scientifico-sanitario che a scopo di reintroduzione e di ripopolamento devono essere effettuate sotto la supervisione di esperti specializzati in fauna selvatica, all'uopo incaricati dal Parco; tali catture possono essere effettuate:

- a) da personale incaricato o autorizzato dall'Ente Gestore, con strumenti idonei e di idonee capacità con l'obbligo di redazione di un apposito verbale e relazione al termine delle operazione di cattura.
- b) da personale afferente ad Istituti universitari o di ricerca, pubblici o privati, purché autorizzato secondo le procedure all'art. 5 del presente regolamento e corredato da verbale e relazione al termine delle operazione di cattura.

3. La cattura può essere seguita dall'abbattimento dell'animale solo se contestualmente è operante un piano di abbattimento, di cui all'art. 2 del presente regolamento. L'abbattimento per scopi eutanasi é consentito solo se l'animale é giudicato irrecuperabile, dal punto di vista della sopravvivenza o della funzionalità di organi e apparati, a seguito dei danni subiti durante la cattura. La valutazione clinica deve essere effettuata da parte di un veterinario specializzato in fauna selvatica all'uopo incaricato dall'Ente gestore.

Art. 4 (Reintroduzione e ripopolamenti)

1. Nel Parco possono essere concesse deroghe al divieto di introduzione di specie e sottospecie di fauna selvatica, qualora l'operazione risponda ai requisiti dell'articolo 1, comma 2. Le specie devono essere precedentemente scelte tra quelle storicamente presenti nel Parco Naturale.

2. Le operazioni di reintroduzione e ripopolamento devono conformarsi a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di trasferimento degli animali e dal Regolamento di Polizia veterinaria, e possono essere effettuate:

- a) da personale incaricato o autorizzato dall'Ente Gestore, con strumenti idonei e di idonee capacità;
- b) da personale afferente ad Istituti universitari o di ricerca, pubblici o privati, purché autorizzato secondo le procedure all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5 (Procedure per l'attuazione di abbattimenti, catture e ripopolamenti)

1. Per l'autorizzazione e l'esecuzione di abbattimenti (ad eccezione di quelli a scopo eutanasi), catture e ripopolamenti, è previsto il seguente iter:

- a) espressione della linea di indirizzo politico-amministrativo da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che definisca finalità, necessità, obiettivi e priorità del piano di intervento proposto anche di concerto con la Provincia di Como e le finalità del Piano faunistico provinciale;
- b) redazione di un documento scientifico, a cura di esperti all'uopo incaricati dal Parco, corredata dal relativo parere favorevole dell'I.N.F.S., che contenga:
 - giustificazioni ecologiche, tecniche e scientifiche dell'intervento proposto,
 - l'individuazione dei settori interessati dagli interventi;
 - la definizione del numero complessivo di soggetti da abbattere, catturare, spostare o reintrodurre;
 - la definizione di tempi, metodi e strumenti utilizzati per l'intervento, dando preferenza ai sistemi che, per efficienza, limitazione delle sofferenze, limitazione dello stress di cattura e di trasporto, siano ritenuti più idonei;
 - eventuali limitazioni di tempo o di luogo, nel caso sia ritenuto utile salvaguardare taluni periodi dell'anno o particolari habitat o porzioni di habitat;

- indicazioni sui costi previsti e sulle eventuali entrate finanziarie;
- c) approvazione delle modalità di esecuzione del piano di abbattimenti, di cattura e di ripopolamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che ne affida l'esecuzione al Direttore.

Art. 6 (Attività di addestramento cani)

1. Nel Parco Naturale può essere consentita l'attività di addestramento cani nelle aree di Monte Caprino e Monte Tre Croci (allegato A del presente regolamento) individuate nel Piano Faunistico della Provincia di Como con gli identificativi n°31 e n°39. L'attività è in ogni caso vietata nel periodo dal 1 maggio al 14 settembre di ogni anno.

2. Le attività di cui al comma precedente dovranno essere svolte con le seguenti modalità:

- a) con un numero di non oltre 3 unità cinofile, formate ciascuna da un addestratore con un massimo di n. 4 cani, simultaneamente presenti nel parco naturale, nei giorni feriali, dalle ore 7,30 alle ore 10,30 e nei giorni festivi dalle ore 7,30 alle ore 9,30;
- b) in alternativa alle modalità di cui alla precedente lettera a):
con un numero di non oltre 2 unità cinofile: la prima formata da un addestratore con una muta di non oltre sei cani e la seconda formata da un addestratore con una muta di non oltre quattro cani, esclusivamente dalle ore 7,30 alle ore 9,30 dei giorni feriali e festivi
- c) in possesso di regolare permesso rilasciato dalla Provincia o dal Gestore della Zona di Addestramento Cani all'uopo incaricato dalla Provincia.

TITOLO II: GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E VEGETALE

Art. 7 (Divieto di danneggiamento specie vegetali e accensione fuochi)

1. La lettera b) dell'art. 5 Comma 1 della l.r. n° 10/2006 "Istituzione del Parco Naturale Spina Verde" stabilisce che nel Parco Naturale è vietato raccogliere e danneggiare le specie vegetali nonché introdurre specie alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale. La lettera h) dell'art. 5 comma 1 della succitata legge, stabilisce inoltre che nel Parco Naturale è vietato accendere fuochi all'aperto.

2. Al fine di consentire le attività selvicolturali, la raccolta limitata dei frutti silvestri e dei funghi nonché l'accensione di fuochi, l'Ente Parco, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l.r. 10/2006 "Istituzione del Parco Naturale Spina Verde", con il presente regolamento stabilisce le deroghe a tale divieto e le modalità di svolgimento di tali attività.

Art. 8 (Taglio boschi)

1. All'interno del territorio del Parco Naturale Spina Verde:

- a) chiunque intenda procedere ad eseguire attività selvicolturali, in conformità delle norme forestali regionali, deve presentare una denuncia di taglio o di inizio attività al Parco, come definita dall'art 11, comma 7 della l.r. n. 27/2004. La denuncia può essere presentata dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale o in subordine dall'utilizzatore del bosco purché in possesso di contratto, comodato, atto di vendita soprassuolo o specifico nulla-

osta da parte del proprietario. La denuncia ha la validità di due stagioni silvane per i boschi cedui e di due anni per i boschi di alto fusto. Qualora la denuncia riguardi interventi su superfici superiori a 1,5 ettari dovrà essere allegato un “progetto di taglio” avente i contenuti tecnici previsti dalle norme forestali regionali e firmato da tecnico specificamente abilitato. L’Ente Parco entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di cui sopra, provvederà al rilascio di specifica autorizzazione o nulla-osta agli interventi previa contrassegnatura della piante da abbattere o delle matricine da rilasciare nonché individuazione di almeno 3 piante\ettaro da lasciare per l’invecchiamento e fino a 10 alberi morti per ettaro nelle fustaie per tagli su superfici superiori a 5.000 mq., da valutare di volta in volta a cura del proprio tecnico allo scopo incaricato;

- b) è consentito il taglio degli alberi in conseguenza di specifica ordinanza del Sindaco per l’eliminazione di improvvise situazione di pericolo;
- c) sono consentite senza obbligo di denuncia e in qualsiasi periodo dell’anno, l’asportazione dei fusti morti o sradicati, la spalcatura nelle conifere e la potatura di allevamento nelle latifoglie purché limitata al terzo inferiore dell’altezza del fusto.
- d) le attività selvicolturali di cui alla lettera a) sono consentite per una superficie massima di 3 ettari continuativi.

2. Nei boschi cedui del Parco la stagione silvana in cui sono permesse le operazioni di taglio e di utilizzazione del bosco va dal 15 ottobre al 31 marzo. Nei boschi di alto fusto le operazioni di taglio, sfollo e asportazione dei fusti sono consentite durante tutto l’anno. L’Ente Parco qualora accerti l’esigenza di tutela o protezione della fauna presente modifica con specifico provvedimento i tempi suddetti, definendo altresì l’ampiezza territoriale di validità di tale restrizione.

3. Tutte le operazioni di taglio, devono avvenire secondo quanto indicato nel nullaosta del Parco e avendo cura di evitare danneggiamenti alle radici, al fusto ed alle chiome degli alberi del soprassuolo arboreo risparmiato al taglio e nelle aree boscate attraversate dal cantiere o dalle vie di esbosco. Dovranno essere altresì evitati danneggiamenti o distruzioni di opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco, terrazzamenti o manufatti storico - archeologici.

4. Ferma restando l'osservanza delle normative vigenti, l'esbosco deve essere eseguito, di norma, per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando qualsiasi percorso nelle parti di bosco in rinnovazione.

Il concentramento per strascico, avendo cura di evitare danni al suolo ed al soprassuolo, è consentito dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco.

Il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco lungo tracciati o varchi naturali che non comporti danni al soprassuolo o movimenti di terra, è consentito per le operazioni di concentramento ed esbosco, fatti salvi specifici divieti o limitazioni imposti dall'Ente Parco per particolari situazioni (rinnovazione in atto, possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi ecc.).

5. Gli scarti delle utilizzazioni (ramaglia e cimali), salvo deroga concessa con nulla osta dell’Ente Parco, devono essere raccolti in andane in bosco oppure allontanati dal bosco, sminuzzati e distribuiti sull’area interessata al taglio, oppure bruciati con le modalità indicate all’art. 12. Nel caso in cui gli scarti vengano raccolti in andane, nel caso dei cedui e dei

cedui sotto fustaia, l'area occupata dalle stesse non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione.

È vietato depositare gli scarti delle lavorazioni in corrispondenza di viabilità agro-silvo-pastorale, sentieri, corsi e specchi d'acqua, linee elettriche e telefoniche o a distanza inferiore a 50 metri da corsi e specchi d'acqua e a 20 metri negli altri casi.

Le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso dovranno concludersi entro il 30 aprile nei boschi cedui e non oltre 30 giorni dell'utilizzazione nei boschi d'alto fusto.

6. Al fine di promuovere e valorizzare la qualità ambientale del Parco Naturale l'Ente Parco, nel rilasciare i nullaosta al taglio, può porre particolari limitazioni in specifiche aree ad elevata valenza ambientale.

Art. 9 (Taglio boschi in corrispondenza di elettrodotti, edifici, reti infrastrutturali e altri manufatti)

1. Per quanto attinente al taglio dei boschi in corrispondenza di manufatti tecnologici, infrastrutture e edifici si rimanda alle fasce di rispetto indicate nelle Norme Forestali Regionali di cui all'art. 11 della l.r. 27/2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale" e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al fine di tutelare le aree del Parco Naturale interessate dal passaggio di reti infrastrutturali varie:

- a) è consentito solo il taglio delle piante che per dimensioni si avvicinano ai conduttori della linea e che risultano potenzialmente pericolose per il servizio da erogare;
- b) non devono essere danneggiate le piante limitrofe non interessate al taglio;
- c) è vietata la capitozzatura;
- d) è vietato il danneggiamento di assenze arbustive con unica eccezione per la traccia adibita al transito per le ispezioni, che comunque non potrà avere larghezza superiore a 3 metri;
- e) il taglio delle piante dovrà essere selettivo ed eseguito correttamente in maniera che risulti inclinato verso l'esterno e senza slabbrature; le operazioni di esbosco dovranno avvenire senza recare danni alla rinnovazione naturale;
- f) è vietato l'uso di cippatrici, frese e altri mezzi meccanici a lavorazione andante;
- g) le potature e le ramature devono essere eseguite rasenti al tronco e senza danneggiare la corteccia e solo quando assolutamente indispensabili;
- h) a taglio avvenuto dovrà essere asportato il materiale legnoso di pezzatura superiore a 15 cm entro e non oltre 30 giorni;
- i) il materiale legnoso di pezzatura inferiore a 15 cm dovrà essere cippato o accatastato come indicato al precedente articolo al comma 6;
- j) è vietato qualsiasi movimento di terra e l'apertura di nuove strade o piste, ad eccezione di quelle di servizio sotto la linea che andranno ripristinate a fine lavori.

3. A garanzia di eventuali danni arrecati al soprassuolo boscato e all'ambiente circostante, il soggetto titolare è tenuto a presentare idoneo deposito cauzionale a favore del Parco prima del rilascio del permesso di taglio, tramite fideiussione bancaria.

L'entità di tale garanzia è fissata in euro 5.000,00 (cinquemila) per ettaro di superficie interessata, da adeguarsi periodicamente con specifico provvedimento del Consiglio di Amministrazione del Parco sentiti esperti in materia

forestale. Le frazioni di ettaro verranno conteggiate come ettari interi. La garanzia sarà restituita a fine lavori alla presentazione di richiesta scritta e previa verifica della regolare esecuzione dei lavori da parte del Parco. La fidejussione bancaria avrà durata fino a dichiarazione liberatoria da parte dell'Ufficio Tecnico del Parco Spina Verde.

Art. 10 (Rimboschimenti e tagli fito-sanitari)

1. È vietato introdurre specie vegetali e arboree alloctone, ed in particolare specie esotiche infestanti. I rimboschimenti devono essere effettuati con le modalità e le essenze indicate nel Piano di Indirizzo Forestale del Parco Spina Verde per ogni zona del Parco.

2. L'ente Parco può disporre particolari deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento qualora si debba procedere a tagli finalizzati al contenimento di attacchi epidemici, di parassiti o di agenti patogeni a carico della vegetazione.

Art. 11 (Attività di pascolo e allevamento)

1. Nelle zone indicate nel Piano Territoriale di Coordinamento come "Ambiti forestali" è vietato il pascolo, far transitare e immettere animali al di fuori della viabilità presente.

La custodia del bestiame pascolante in bosco deve essere affidata a personale appositamente incaricato e attuata con opportuni mezzi di contenimento di tipologia compatibile con il contesto ambientale e paesistico circostante.

2. È consentito l'allevamento di animali negli ambiti Agricoli definiti nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale, compatibilmente con le finalità del parco e di tutela ambientale e paesistica.

3. L'attività apistica è consentita secondo le norme di cui alla l.r. 5/2004.

Art. 12 (Accensione fuochi)

1. Al di fuori dei periodi di grave pericolosità definiti dalla l.r. 27/2004, è consentita l'accensione di fuochi all'interno del Parco Naturale Spina Verde per la sola pulitura dalle ramaglie e purché il fuoco sia sempre custodito.

2. Nei periodi di grave pericolosità definiti dalla l.r. 27/2004, è consentita l'accensione di fuochi solo in luoghi dove non si arrechi danno alla vegetazione e comunque ad una distanza non inferiore ai 100 metri dal limite del bosco; è altresì vietato far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, fumare, utilizzare fuochi pirotecnici e compiere in generale ogni operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio.

3. È consentita l'accensione di fuochi all'interno del Parco Naturale Spina Verde nei giardini privati degli edifici classificati dal Piano Territoriale di Coordinamento nell' "Ambito edificato" o presso spazi esistenti e attrezzati all'uso nelle aree classificate dal Piano Territoriale come "Ambiti per attrezzature di uso pubblico", comunque nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 13 (Raccolta funghi)

1. Sul territorio del Parco Naturale Spina Verde:

- a) la raccolta è limitata ai funghi fuori dal terreno;
- b) la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
- c) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di *Armillaria mellea* (nome italiano Chiodino);
- d) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impegno di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo;
- e) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli;
- f) è vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
- g) è vietata la raccolta dei funghi decomposti;
- h) è vietata la raccolta di ovuli chiusi di *Amanita cesarea* (volgarmente conosciuta come *ovulo buono*);
- i) è vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto;
- j) è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto;
- k) è vietato in generale danneggiare con bastoni o qualsiasi altro mezzo i funghi presenti.

Art. 14 (Raccolta dei frutti del sottobosco)

1. Nel Parco Naturale Spina Verde è consentita la raccolta di frutti del sottobosco (mirtilli, lamponi, more, fragole etc...) nel limite di un chilogrammo per persona ogni giorno. Ove la raccolta sia operata da cinque o più raccoglitori congiuntamente possono essere raccolti complessivamente quattro chilogrammi di frutti del sottobosco.

Art. 15 (Raccolta della flora spontanea)

1. Nel Parco Naturale Spina Verde non è consentita la raccolta della flora spontanea protetta inclusa nell'Elenco approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Como n°67/2005 e successive modificazioni e integrazione.

2. È consentita la raccolta di tutte le altre specie di flora spontanea comprese nella d.g.r. n°18348/78 fino ad un massimo giornaliero, per ogni raccoglitore, di 6 esemplari per specie.

3. È libera la raccolta delle specie floreali non ricomprese in tali elenchi salvaguardando in ogni caso l'apparato radicale. È sempre vietata inoltre l'asportazione e l'estirpazione di bulbi e radici.

Art. 16 (Raccolta di altri frutti)

1. Nel Parco Naturale Spina Verde è consentita la raccolta ad uso domestico di altri frutti del "bosco" quali sambuco, noci, nocciole, rosa canina, etc. nel limite di 1 chilogrammo per persona ogni giorno. Laddove la raccolta sia effettuata da cinque o più raccoglitori congiuntamente, possono essere raccolti complessivamente 4 chilogrammi di frutti.

2. La raccolta, per uso domestico, delle castagne non è soggetta a limitazioni quantitative.

TITOLO III: UTILIZZO DELLA RETE SENTIERISTICA E STRADALE

Art. 17 (Divieto di transito)

1. La lettera j) dell'art. 5 Comma 1 della l.r. n° 10/2006 "Istituzione del Parco Naturale Spina Verde" stabilisce che nel Parco Naturale è fatto assoluto divieto di transito di mezzi motorizzati non autorizzati sulle strade di servizio e sui sentieri del Parco.

2. Al fine di consentire il transito a determinate categorie di utenti limitatamente nello spazio e nel tempo, tutelando al contempo gli escursionisti e lo stato generale dell'ambiente, l'Ente Parco, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della suddetta legge, con il presente regolamento stabilisce le deroghe a tale divieto.

Art. 18 (utilizzo delle strade di servizio e dei sentieri)

1. Sono soggetti al presente articolo tutti i sentieri all'interno del Parco Naturale; sono altresì soggetti al presente articolo i percorsi individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento come "strade di servizio" di seguito riportati:

- a) *località Ronco - strada provinciale per Pedrinata* in comune di Drezzo;
- b) *via alla Valle* in comune di Parè;
- c) *via Majocca* in comune di Cavallasca;
- d) *ex caserma della finanza - Monte Sasso - cascina Terramara - cascina Bronno* nei comuni di Cavallasca, San Fermo e Como;
- e) *Prestino - Monte Croce* in comune di Como;
- f) *Prestino - Pianvalle - Respau - Camerlata* in comune di Como;
- g) *via Castel Baradello* in comune di Como;
- h) *Albate - Baita Monte Goi* in comune di Como.

2. Sono ammessi al transito sui sentieri e sulle strade succitate **senza autorizzazione** dell'Ente Parco:

- a) i mezzi di servizio del Parco e degli Enti Consorziati nello svolgimento delle proprie attività;
- b) i mezzi di pronto soccorso, di polizia, pronto intervento, manutenzione delle reti tecnologiche (gas, acqua, elettricità) e servizi postali nello svolgimento delle proprie funzioni;

3. Sono ammesse al transito sulle strade succitate **con autorizzazione** da parte dell'Ente Parco, le seguenti categorie:

- a) residenti, proprietari, esercenti o conduttori di strutture sociali ed economiche;
- b) gli imprenditori agricoli limitatamente all'accesso alle aree in disponibilità e comunque per spostamenti legati allo svolgimento della propria attività;
- c) proprietari di fondi e affittuari e loro famigliari;
- d) conduttori e manutentori di superfici boscate;
- e) dipendenti delle attività economiche e sociali;

- f) mezzi di personale coinvolto in attività scientifiche e di ricerca;
- g) mezzi di personale coinvolto nella organizzazione di manifestazioni, sagre e feste autorizzate.

4. L'autorizzazione al transito di cui al comma 3, **della durata massima di 24 mesi**, è rilasciata dalla Direzione del Parco, per singoli veicoli, su richiesta degli aventi diritto a seguito di specifica istanza in carta legale, corredata dalla documentazione attestante i requisiti di ammissibilità al transito.

5. Per i soli residenti l'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata dalla Direzione del Parco dietro presentazione di richiesta in carta libera, anche in forma cumulativa per tutti i veicoli appartenenti al nucleo familiare. La validità dell'autorizzazione, senza scadenza temporale, è subordinata al permanere delle condizioni di effettiva residenza anagrafica all'interno dell'area protetta dei soggetti beneficiari.

6. L'autorizzazione, rilasciata dalla Direzione del Parco, riporta l'identificazione del tratto di sentiero o strada su cui il veicolo è ammesso al transito, nonché la validità temporale dell'autorizzazione stessa; essa dovrà essere esposta in maniera visibile sull'automezzo.

7. La Direzione del Parco può prevedere a seguito di particolari esigenze, per periodi o fasce orarie limitate, il libero transito su determinati tratti di sentiero o strade di servizio di cui al comma 1 del presente articolo.

7. E' comunque sempre consentito il transito finalizzato al raggiungimento:

- a) dei parcheggi pubblici in località Colombiolo a Cavallasca
- b) dei parcheggi pubblici in località Ronco a Drezzo
- c) del nucleo abitativo del Ronco a Drezzo
- d) del nucleo abitativo della Via Bronno tra Como e San Fermo

Art. 19 (Circolazione mezzi per lo svolgimento di operazioni edili)

1. I mezzi di portata inferiore a 18 quintali, necessari allo svolgimento di opere edili autorizzate, sono ammessi al transito sui sentieri e sulle strade di servizio, previa preventiva comunicazione formale, da parte degli interessati, al Parco contenente indicazioni circa il periodo di attività e il tratto di strada o sentiero interessato dal transito.

2. Il transito di mezzi di portata superiore a 18 quintali deve essere espressamente autorizzato dalla Direzione del Parco caso per caso. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di una polizza fidejussoria bancaria a favore dell'Ente Parco a copertura di eventuali danni provocati dal transito stesso. Il deposito cauzionale è fissato in euro 25.000,00, da adeguarsi periodicamente con specifico provvedimento del Consiglio di Amministrazione del Parco.

Art. 20 (Parcheggio)

1. Il parcheggio dei veicoli è consentito negli spazi pubblici appositamente realizzati o presso gli esercizi commerciali e le proprietà private.

TITOLO IV: ALTRE NORME COMPORTAMENTALI PER L'UTILIZZO DEL PARCO NATURALE

Art. 21 (Corretto utilizzo dei sentieri)

1. I sentieri del Parco Naturale Spina Verde sono liberamente percorribili a piedi, a cavallo e in bicicletta, in ogni caso a velocità tale da non recare pericolo per gli escursionisti.
2. Il transito a cavallo e in bicicletta, previa apposizione di specifica segnaletica, è severamente vietato sui sentieri caratterizzati da fragile equilibrio ambientale, idrogeologico e archeologico.
3. I cani devono essere condotti al guinzaglio o, in alternativa, indossare idonea museruola come stabilito dall'Ordinanza 3 ottobre 2005 "*tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani*" del Ministero della Sanità; sono esclusi dall'osservanza di quanto riportato nel presente comma i cani impiegati nelle attività di addestramento cani di cui all'articolo 6 del presente regolamento, nonché i cani delle Forze Armate e della Polizia utilizzati per servizio.

Art. 22 (Divieto di introdurre armi ed esplosivi)

1. La lettera g) dell'art. 5 Comma 1 della l.r. n° 10/2006 "Istituzione del Parco Naturale Spina Verde" stabilisce che nel Parco Naturale è fatto assoluto divieto di introdurre senza autorizzazione armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura.
2. Sono escluse dal divieto di cui al comma precedente:
 - a) le attività di protezione civile, di emergenza e soccorso, di pubblica sicurezza e di espletamento di servizi di vigilanza autorizzati.
 - b) le attività di interesse dell'Ente o dallo stesso gestite o controllate quali: ricerca scientifica, gestione faunistica, esecuzione di rilevamenti ed osservazioni ecc..
 - c) la detenzione, nelle abitazioni private, di armi ivi comprese quelle da caccia, purché regolarmente denunciate a norma delle vigenti disposizioni di legge;
 - d) il trasporto delle armi lunghe smontate e come tali non utilizzabili per l'attività venatoria, purché ciò avvenga nel tratto dalla residenza del proprietario sita nel territorio del Parco, all'esterno di essa e viceversa, lungo la direttrice stradale più breve;
 - e) il trasporto, esclusivamente verso, da e su percorsi sportivi di archi, frecce e balestre ed il loro utilizzo per attività sportive che non arrechino disturbo alla fauna selvatica o danno alle essenze arboree;
 - f) il porto di arma per ragioni di difesa personale, rilasciato dalle competenti Autorità.
3. È consentito, previa comunicazione all'Ente Parco, nel rispetto delle relative norme che ne regolano l'uso:
 - a) eseguire opere, rilevamenti od osservazioni, nell'interesse pubblico o privato, che richiedano l'uso di esplosivi;
 - b) introdurre e utilizzare fuochi d'artificio da parte di soggetti autorizzati dalle competenti Autorità territoriali, in occasione di particolari ricorrenze, avendo cura di non arrecare danno all'ambiente e disturbo alla fauna selvatica e di non cagionare pericolo a cose e persone.

Art. 23 (Divieto di alterazione dei cicli biogeochimici)

1. La lettera f) dell'art. 5 Comma 1 della l.r. n° 10/2006 "Istituzione del Parco Naturale Spina Verde" stabilisce che nel Parco Naturale è fatto divieto di introdurre o impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o alterazione dei cicli biogeochimici quali, esemplificativamente, concimi chimici, anticrittogamici, pesticidi, diserbanti.

2. Al fine di garantire la pubblica sicurezza è consentito lo spargimento di sale antighiaccio sulle strade comunali.

Art. 24 (Divieto di modifica del regime delle acque)

1. La lettera d) dell'art. 5 Comma 1 della l.r. n° 10/2006 "Istituzione del Parco Naturale Spina Verde" stabilisce che nel Parco Naturale è vietato alterare in qualsiasi modo il regime delle acque mediante la modifica dell'andamento dell'alveo nonché l'attivazione di scarichi di acque reflue non depurate.

2. È consentita l'attività di prelievo e captazione delle acque per acquedotti pubblici e privati secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

Art. 25 (Divieto di cava, discarica e asportazione materiale)

1. La lettera c) dell'art. 5 comma 1 della l.r. n° 10/2006 "Istituzione del Parco Naturale Spina Verde" stabilisce che nel Parco Naturale è fatto divieto di esercitare l'attività di cava, di miniera, di discarica, asportare minerali nonché abbandonare rifiuti nel suolo, sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee. È altresì vietata l'asportazione della cortice erbosa e dello strato di suolo superficiale.

2. In deroga al precedente comma è consentito raccogliere materiale minerale e di lettiera, previa autorizzazione dell'Ente Parco, per motivi di studio, ricerca, sperimentazione e didattica.

Art. 26 (Divieto di sorvolo)

1. La lettera i) dell'art. 5 Comma 1 della l.r. n° 10/2006 "Istituzione del Parco Naturale Spina Verde" stabilisce che nel Parco Naturale è vietato sorvolare con mezzi non autorizzati il Parco.

2. Possono essere concesse deroghe al divieto generale di sorvolo del territorio del Parco per:

- a) quanto specificatamente definito dalle leggi vigenti sulla disciplina del volo;
- b) attività di protezione civile, di emergenza e soccorso;
- c) attività di pubblico interesse quali ricerca scientifica, gestione faunistica, necessità di sopralluoghi, trasporto di persone, di mezzi e materiali, esecuzione di lavori;
- d) esecuzione di lavori in quota, esperibili solo con il mezzo aereo, che comportino il trasporto di uomini, mezzi e materiali;

- e) esecuzione, nei modi e nelle forme di legge, di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche, televisive, nonché di rilevamenti od osservazioni autorizzate dall'Ente Parco

Art. 27 (Svolgimento di manifestazioni sportive, feste e sagre e attività ricreative non ordinarie di carattere collettivo)

1. Nel Parco Naturale è possibile svolgere manifestazioni sportive, feste e sagre e altre attività ricreative non ordinarie purché esse siano svolte:

- a) previa comunicazione, con congruo anticipo, all'Ente Parco;
- b) negli spazi appositamente attrezzati al fine di non causare danno alla flora e alla vegetazione presente;
- c) limitando al massimo il rumore e gli schiamazzi al fine di non disturbare la fauna.

2. L'Ente Parco, sulla base delle valutazioni dell'impatto indotto dalle manifestazioni, può, con motivato provvedimento, negarne lo svolgimento o limitarne la portata.

NORME FINALI

Art. 28 (Deroghe e limitazioni)

1. L'Ente Parco, in seguito a sopravvenute ed eccezionali circostanze di carattere ambientale, può emettere motivati provvedimenti di limitazione, anche occasionali e circoscritti nel tempo, delle condotte consentite dal presente regolamento al fine di garantire la corretta conservazione degli equilibri ambientali.

2. L'Ente Parco, può altresì concedere limitate deroghe alle norme del presente regolamento qualora sia indispensabile per l'attuazione di interventi consentiti dal Piano Territoriale di Coordinamento.

Art. 29 (Norme Sanzionatorie)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 30 comma 8 della L. 394/91, l'inottemperanza alle norme del presente regolamento è sanzionata amministrativamente in base a quanto disciplinato dalle specifiche norme regionali e statali che regolano le diverse discipline.

2. L'inottemperanza alle norme del presente regolamento, non regolamentate da specifiche norme regionali e statali, prevede le sanzioni previste dall'art. 30 comma 2 della L. 394/91.

Art. 30 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BURL della Regione Lombardia.

2. Con ordinanza del Sindaco i Comuni recepiscono il titolo III “UTILIZZO DELLA RETE SENTIERISTICA” per quanto attiene alle strade comunali.